

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. LUZZATTI” SAN POLO DI PIAVE

Scuola Primaria di Cimadolmo, Ormelle, San Polo



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA PRIMARIA

**Aggiornato dal Collegio dei docenti in data 11 Maggio 2022
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 18 Maggio 2022**

SOMMARIO

Art. 1	Principi e finalità
Art. 2	Doveri degli studenti
Art. 3	Mancanze disciplinari e sanzioni
Art. 4	Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio
Art. 5	Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse
Art.6	Risarcimento danni
Art.7	Allontanamento dalle lezioni
Art.8	Effetti dei provvedimenti disciplinari
Art.9	Trasferimento da altra scuola e provvedimenti disciplinari
Art.10	Impugnazioni
Art.11	Pubblicità

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e alla Nota del MIUR n.3602/PO del 31 luglio 2008; individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, valuta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie di intervento , evitando azioni di carattere meramente punitivo.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito dal Dirigente Scolastico. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Costituirà invece elemento di valutazione per Ed. civica, disciplina introdotta nell'anno scolastico 2020/2021.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti. Le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
6. E' presente nella Scuola l'Organo di Garanzia al quale alunni e famiglie possono rivolgersi in caso di contestazione della sanzione.

ART. 2 DOVERI DEGLI STUDENTI

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto da parte degli studenti dei doveri fissati dall' art.3 dello Statuto, ovvero:

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all' art.1.
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
- 5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- 7) Gli studenti sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un

miglioramento del clima relazionale.

- 8) Gli studenti imparano le regole basilari per quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni cui partecipano (mail, sms, mms, chat).
- 9) Gli studenti segnalano a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e di cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni.
- 10) Gli studenti devono fermamente dissociarsi da atti di bullismo e/o cyberbullismo di cui fossero testimoni.
- 11) Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, sostiene o rafforza il comportamento aggressivo.

ART. 3 MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Si configurano come MANCANZE LIEVI:

- a. presentarsi occasionalmente alle lezioni in ritardo;
- b. disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c. non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno e disattenzione;
- d. presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente;
- e. non eseguire i compiti assegnati per casa;
- f. provocare verbalmente i compagni;
- g. usare in maniera impropria sussidi e attrezzature scolastiche.

SANZIONE PER MANCANZA LIEVE:

richiamo/ammonizione orale o scritta da parte del docente.

Il richiamo può essere riportato nel registro elettronico e/o prevedere notifica scritta alla famiglia con firma da parte del genitore nel diario scolastico.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti di seguito.

2. Si configurano come MANCANZE GRAVI:

- a. frequentare irregolarmente le lezioni;
- b. falsificare firme sul diario/comunicati al fine di ostacolare la comunicazione scuola-famiglia;
- c. non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- d. utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- e. mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- f. sporcare o danneggiare pareti, arredi, attrezzature didattiche o di laboratorio per negligenza o per distrazione;
- g. reiterare un comportamento scorretto.

SANZIONI PER MANCANZA GRAVE:

ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, annotazione nel registro elettronico e notifica scritta alla famiglia con firma da parte del genitore nel diario scolastico.

I docenti della classe, inoltre, incontrano i genitori per un colloquio finalizzato a concordare e condividere linee comuni di intervento.

La mancanza di cui alla lettera d) comporta anche la consegna del telefono cellulare in Segreteria fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a alunno/a.

Il danneggiamento alle cose comporta il risarcimento del danno o la sostituzione dell'oggetto.

3. Si configurano come **MANCANZE MOLTO GRAVI**

- a. reiterare i comportamenti di cui al punto 2;
- b. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese siano razziste;
- c. mancare gravemente di rispetto offendendo la dignità e la professionalità dei docenti, degli operatori scolastici, del Dirigente Scolastico;
- d. falsificare o manomettere documenti scolastici, quali compiti, voti, atti amministrativi;
- e. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati senza rispettare i diritti e le libertà delle persone fatte oggetto di ripresa in palese violazione della privacy;
- f. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione scolastica;
- g. compiere atti di vandalismo su cose;
- h. compiere atti che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui in contrasto con le disposizioni sulla sicurezza;
- i. disattendere durante i viaggi di istruzione le disposizioni impartite creando situazioni di pericolo o di disagio agli altri componenti del gruppo;
- j. compiere atti di violenza su persone.

Si configurano come **MANCANZE DI PARTICOLARE GRAVITÀ ANCHE CON POSSIBILE RILIEVO PENALE:**

- a. compiere veri e propri reati che violano la dignità e il rispetto della persona o creino pericolo per l'incolumità delle persone.
- b. compiere atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale.
- c. compiere atti che si configurano come reati verso le persone e il patrimonio.

Secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.). Per gli alunni della scuola primaria la famiglia é il riferimento. Non esiste un reato specifico di bullismo e cyberbullismo, ma una serie di reati connessi a tali condotte. Diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Sono reati connessi a bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. – depenalizzato Decreto Legislativo 7/2016)
- la diffamazione (art. 595 c.p.)
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- la minaccia (art. 612 c.p.)
- il danneggiamento (art. 635 c.p.)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Sono reati connessi a cyberbullismo:

- Interferenze illecite nella vita privata (art.615 bis c.p.)
- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)
- molestie e atti persecutori (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

SANZIONI PER MANCANZA MOLTO GRAVE E/O DI PARTICOLARE GRAVITÀ ANCHE CON POSSIBILE RILIEVO PENALE:

vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto. Fino a 15 giorni i provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse, oltre i 15 giorni dal Consiglio di Istituto, presenti tutte le componenti. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo.

Le condotte che si configurano come forme di bullismo e di cyberbullismo, anche se avvengono in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio scolastico e all'orario scolastico se conosciute dagli operatori scolastici (Dirigente, docenti) rientreranno nelle azioni perseguibili a scuola.

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare, così come disciplinati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Si specifica che la sanzione irrogata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

SANZIONI ED ORGANI PREDISPOSTI PER LA RELATIVA APPLICAZIONE

	Sanzione	Organo predisposto per l'applicazione
A	Richiamo verbale	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
B	Richiamo scritto nel diario scolastico personale (da riportare nel registro di classe)	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
C	Convocazione dei genitori tramite diario scolastico	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
D	Convocazione dei genitori tramite lettera/fonogramma	Dirigente Scolastico
E	Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
F	In caso di gravità o recidiva , ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna allo stesso genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare o Dirigente Scolastico
G	Risarcimento o riparazione del danno	Dirigente Scolastico
H	Obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico	Docente che ha individuato la mancanza disciplinare
I	Sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es. torneo sportivo, visita guidata o viaggio d'istruzione, festa/manifestazione), con obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito in un'altra classe.	Team della classe su proposta del docente che ha individuato la mancanza disciplinare
L	Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, per un massimo di 15 giorni	Consiglio d'Interclasse nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori
M	Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto

ART. 4 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa - effetto (comportamento irregolare - sanzione). Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso comunicazione diretta (telefonica o invito a colloquio).

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico.

Nella comunicazione viene contestato l'addebito, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e la data di eventuale convocazione del Consiglio di Interclasse

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione di atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro-interessati. A seguito dell'audizione potrà seguire con decisione assunta a maggioranza:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b) La remissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

ART. 5 ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE

Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio. Nella seduta, viene acquisito il verbale di audizione. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene comunicata alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo espresso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 6 RISARCIMENTO DANNI

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

ART. 7 ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato dagli insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori. Eventuali deroghe all'obbligo di frequenza saranno considerate in relazione all'azione compiuta e valutate dal Dirigente Scolastico in accordo con i docenti del plesso frequentato.

ART. 8 EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola la sanzione viene comunicata al nuovo Istituto che potrà disporre l'assolvimento.

ART. 9 TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

ART.10 IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione. Tale Organo decide in merito all'applicazione del regolamento di disciplina degli studenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

ART.11 PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo on line e nella pagina Regolamenti del sito della Scuola. Viene inviato attraverso il registro elettronico a tutte le famiglie.

[Revisionato e modificato dalla Commissione Bullismo in data 2 Maggio 2022](#)